



DECRETO N. 36

in data 12 marzo 2021

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni transitorie.

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita "Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", in particolare l'art. 3 che recita: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*", come convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020, *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ridefinizione del funzionamento dell'Unità di crisi di cui alla D.P.G.R. n. 20 del 22/10/2020 e istituzione di Unità di Gestione COVID-19 nelle Aziende Sanitarie Regionali”*;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”* come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 9 febbraio 2021, *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Richiamo delle disposizioni in materia di spostamenti con veicoli Euro 4 Diesel di cui al D.P.G.R. n. 3 del 9 gennaio 2021”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 23 febbraio 2021, *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Segnalazioni dovute da chi fa rientro dall'estero sul territorio della Regione Piemonte”*;
- il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 28 del 26 febbraio 2021, *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio dei Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette nella provincia del Verbano Cusio Ossola e Cavour nella Città Metropolitana di Torino”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 2 marzo 2021, *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Revello, Rifreddo, Sanfront, nella Provincia di Cuneo, e Bricherasio, Scalenghe, nella Città Metropolitana di Torino”*;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 4 marzo 2021, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio del Comune di Crescentino, nella Provincia di Vercelli*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 5 marzo 2021, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 5 marzo 2021, “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte*”;

DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l'evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:

- monitoraggio nazionale a cura dell'Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2” finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell'attenuazione delle misure di lockdown;

DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l'adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell'epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;

RILEVATO che, in data 12 marzo 2021, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 43” riferito alla settimana 1 – 7 marzo del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, indicando, in particolare, che:

- i dati di analisi degli indicatori del Report 43 Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) relativi alla settimana 1 – 7 marzo 2021 descrivono un quadro complessivo dell'andamento epidemiologico dell'epidemia in Piemonte in crescita, con un'incidenza (279.9 casi per 100.000 abitanti) che risulta nettamente superiore alla settimana precedente (191.0 casi per 100.000 abitanti);
- dal 1 al 7 marzo, analogamente a quanto osservato nei sette giorni precedenti, risultano in aumento sia il numero dei nuovi casi segnalati per giorno al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 dell'Istituto Superiore di Sanità (12.069 vs 8584; +40.6%) sia quello relativo al flusso della Protezione Civile (12.087 vs 8.185; +47.7%);
- gli indicatori settimanali di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti presentano valori maggiori di quelli della settimana precedente relativamente alla percentuale della positività dei tamponi che passa da 9.3% a 12.4% e al mediano tra la data di esordio dei sintomi e la data di diagnosi che sale da 4 a 5 giorni;
- i valori di Rt, sia puntuale sia medio, crescono rispetto alla settimana precedente passando rispettivamente da 1.15 a 1.41 quello puntuale e da 1.18 a 1.31 quello medio degli utili 14 giorni; l'Rt puntuale in presenza di un tasso di incidenza settimanale superiore ai 50 casi per 100.000 abitanti e classificazione complessiva del rischio moderata o alta risulta compatibile con lo scenario 3 (Zona rossa);

- si registra una sostanziale crescita del numero dei focolai, attivi e nuovi, e dei casi non collegati a catene di trasmissione nota. Risultano entro soglia l'indicatore (mese di febbraio) sul personale dedicato alle attività di contact-tracing (3.3 per 10.000 abitanti; soglia 1 per 10.000) e quello che misura la quota di casi positivi con indagine epidemiologica per la ricerca dei contatti stretti effettuata regolarmente, pari al 98.7% di tutti i nuovi casi di infezione confermati nel mese di febbraio;
- risultano oltre soglia i valori degli indicatori attinenti all'impatto dell'epidemia sui servizi sanitari e assistenziali, attestandosi al 36% (29% la settimana precedente) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e al 42% (37% la settimana precedente), il tasso di occupazione dei posti letto in area medica;

RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

DATO ATTO che il Consiglio dei ministri ha assunto il 31 gennaio 2020, il 29 luglio 2020, il 7 ottobre 2020 e il 13 gennaio 2021 le deliberazioni con le quali è stato dichiarato e prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all'attività di prevenzione e contenimento;

RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela considerando la situazione emergenziale che impedisce attualmente il ritorno a situazioni di normalità;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 2 marzo 2021 ha confermato, seppure in un ambito più limitato, quanto già contenuto nei precedenti analoghi DD.P.C.M., in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 2 marzo 2021 conferma ulteriori misure di contenimento su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;

PRESO ATTO che in base alle risultanze del monitoraggio sopra citate è previsto che il Ministro della Salute assuma un'ordinanza che preveda l'applicazione al territorio della Regione Piemonte – oltre alle misure previste sull'intero territorio nazionale – le ulteriori misure di contenimento del contagio di cui al Capo V (*Misure del contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa*) del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;

PRESO ATTO che in esito all'aggravarsi della situazione epidemiologica a livello nazionale il Governo ha in corso di approvazione un decreto-legge che dispone ulteriori misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2;

PRESO ATTO altresì che, alla luce del Report 43 di Monitoraggio sopra citato e di quanto comunicato dal Governo, nell'ambito della Conferenza unificata del 12 marzo 2021, la Regione Piemonte sarà inserita in Zona rossa a decorrere dal 15 marzo 2021;

RILEVATO altresì che le disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. del 2 marzo 2021 sono efficaci dal 6 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021;

ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l'andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese il parere del 12 marzo 2021 dei Responsabili dei Settori regionale Emergenza COVID-19 e Prevenzione e Veterinaria che, preso atto che sulla base di quanto riportato nel report settimanale Report settimanale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) relativo alla settimana 1 – 7 marzo 2021 e dei dati forniti dal SEREMI, riporta che, al fine di contenere il contagio, evitando in particolare possibili assembramenti ed omissioni di cautele igienico-sanitarie, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto nazionale relativo alle Regioni in “zona rossa”, tenuto altresì conto delle misure restrittive già in vigore in Regione Piemonte, con particolare riferimento alla scuola e Comuni già sottoposti al blocco totale delle attività, si indicano i seguenti provvedimenti di cautela:

- istituzione di zona rossa con blocco di tutte le attività per i Comuni di Boves e di Borgo San Dalmazzo (come da parere già fornito in data odierna);
- proroga, sino al 20 marzo 2021, dei provvedimenti igienico-sanitari previsti per i Comuni di:
 - Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette nella Provincia del Verbano, Cusio Ossola;
 - Cavour, Bricherasio, Scalenghe nella Città Metropolitana di Torino;
 - Bagnolo Piemonte, Barge, Crissolo, Envie, Gambaasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Revello, Riffredo, Sanfront nella Provincia di Cuneo;
- non è consentito l'utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport in aree pubbliche e all'interno di parchi, ville, giardini pubblici;
- sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
- l'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di concentrare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare;
- non è consentito recarsi presso le abitazioni diverse da quella principale;

DATO ATTO che nel corso della riunione del 26 novembre 2020 con la partecipazione dei Prefetti, dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni capoluogo, nonché delle associazioni che rappresentano i Comuni, si è convenuto che la disamina delle problematiche relative ad eventuali misure per prevenire situazioni di assembramento nonché i controlli relativi siano valutate, come proposto dagli stessi Prefetti, in seno ai singoli Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in considerazione della specificità che le singole situazioni territoriali potranno presentare;

RITENUTO necessario, nelle more dei provvedimenti governativi, rivalutare i provvedimenti di contenimento della diffusione del virus a livello regionale, assumendo le conseguenti disposizioni;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

ACQUISITA l'intesa con le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI e con i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluogo del Piemonte;

INFORMATE le Associazioni di categoria;

INFORMATI preventivamente i Prefetti del Piemonte;

INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;

SENTITO l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

INFORMATO la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma restando l'applicabilità alla Regione Piemonte degli articoli sotto richiamati compresi nel Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

- 1) l'efficacia del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 28 del 26 febbraio 2021, *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio dei Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villetta nella provincia del Verbano Cusio Ossola e Cavour nella Città Metropolitana di Torino”* è prorogata al 20 marzo 2021 compreso;
- 2) l'efficacia del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 30 del 2 marzo 2021, *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure in relazione al territorio dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Crissolo, Envie, Gambaasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Revello, Rifreddo, Sanfront, nella Provincia di Cuneo, e Bricherasio, Scalenghe, nella Città Metropolitana di Torino”* è prorogata al 20 marzo 2021 compreso;
- 3) dalle ore 18,00 del 13 marzo 2021 sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, come previsto all'articolo 45 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
- 4) non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione Piemonte fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
- 5) non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione Piemonte recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
- 6) si raccomanda comunque fortemente di evitare gli spostamenti verso le abitazioni di privati, ubicate nel territorio della Regione Piemonte, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
- 7) si rammenta che il richiamato D.P.R.G. n. 32 dispone che l'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un

solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

- 8) è fatto divieto di accesso alle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la facoltà dei Sindaci competenti di assumere differenti regolamentazioni nel rispetto delle misure di prevenzione;
- 9) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35;

SI RACCOMANDA

ai Sindaci dei Comuni piemontesi di intensificare la vigilanza presso parchi, piazze e, comunque, nei luoghi di possibile aggregazione, al fine impedire rischiosi fenomeni di assembramento.

Il presente decreto ha efficacia dal 13 marzo 2021 sino al 20 marzo 2021 o alla data dell'ordinanza del Ministro della Salute che stabilisca l'adozione, per la Regione Piemonte, delle misure definite al Capo V del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa).

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

on. Alberto Cirio

Visto

Il Direttore della Giunta regionale